

CAMERA DEI DEPUTATI N. 92

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COVELLI

Presentata il 3 giugno 1963

Modifica dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Già nella passata legislatura la questione formò oggetto di apposita proposta di legge (3712), che non giunse a conclusione per il sopravvenuto scioglimento delle Camere; essa però è sempre in attesa di una soluzione legislativa.

Comprensibili sono infatti le istanze di numerosi militari delle categorie in congedo delle Forze armate, rimasti delusi, dopo tanta attesa, dalla insufficienza delle disposizioni emanate con la legge 27 giugno 1961, n. 550 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 14 luglio stesso anno) sulla valutazione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza.

Detta legge — risultato di un lungo e dibattuto iter legislativo iniziato alla Camera dei Deputati nell'ottobre 1958 sulla base di varie proposte di legge intese ad una più equa valutazione dei servizi prestati dai militari durante la guerra 1940-45 ed anteriormente — con l'articolo 4 « *limita la concessione della pensione a coloro che contino almeno quattordici anni, sei mesi e un giorno o più di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese* ».

In effetti ben pochi sono i militari ex combattenti, ricollocati in congedo, i quali possono avvalersi della nuova disposizione, come si è già dovuto constatare in questo primo periodo di applicazione della legge n. 550.

Attraverso l'esame della posizione dei richiedenti, le cui domande non hanno potuto trovare accoglimento, si è rilevato infatti

che la maggior parte conta complessivamente dai 12 ai 14 anni di servizio militare.

Ora non sembra quindi giusto che tanti ex-combattenti rimangano esclusi da un beneficio che vuole essere, oltre che un riconoscimento del lungo servizio prestato, dei sacrifici e dei rischi affrontati per la difesa della Patria, anche un compenso alle difficoltà dovute superare per reinserirsi nella vita civile, dopo una prolungata interruzione dell'attività professionale.

Fu proprio per queste considerazioni che con l'articolo 2 della legge 25 aprile 1957, n. 393 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 22 maggio stesso anno) fu concessa la pensione ordinaria ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, richiamati e tratti durante la guerra 1940-45 *con almeno 12 anni di servizio effettivo*.

Con la presente proposta appunto si estende tale criterio a tutti i militari delle categorie in congedo delle Forze armate con la stessa decorrenza (1° luglio 1961) fissata dalla legge n. 550.

L'onere finanziario derivante dal proposto provvedimento non è elevato e vi si può far fronte con gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero del tesoro del prossimo esercizio finanziario.

Per i motivi esposti confido che il Parlamento vorrà concedere alla presente proposta di legge la sua sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550, è sostituito dal seguente:

« A coloro che siano stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che contino meno di venti, ma undici anni, sei mesi e un giorno o più anni di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, è concessa la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio ».

ART. 2.

All'onere di lire 500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante prelievo della somma occorrente dai fondi stanziati nel capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.